



Decreto Dirigenziale n. 63 del 27/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 15 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/2006, ESTENSIONE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, GIA' RILASCIATA ALLA SOCIETA' DI LEO NOBILE SPA, CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 35 DEL 15/02/2011, SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO, VIA S. SALVATORE, 20.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE la ditta DI LEO NOBILE spa è titolare di autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 35 del 15/02/2011, per l'attività IPPC cod. 6.4b., capacità massima produttiva pari a 1.440 tonn/giorno per l'installazione ubicata nel Comune di Castel San Giorgio, via S. Salvatore, 20.

CHE la predetta autorizzazione di cui al D.D. 35/2011 è riferita solo alla parte di opificio conforme agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti del Comune di Castel San Giorgio;

CHE in fase istruttoria si è dovuta stralciare la parte di progetto conforme sotto il profilo ambientale alla vigente normativa ma non conforme sotto il profilo urbanistico in quanto ricadente in zona E agricola;

CHE in data 18/07/2017, prot. 492889, la ditta DI LEO NOBILE spa ha chiesto l'estensione della suddetta autorizzazione AIA anche alla parte di progetto ricadente in zona agricola, presentando la seguente documentazione:

- relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato, nella quale si dichiara:
 - che per la parte dell'opificio industriale ricadente in Zona E Agricola è stato rilasciato Permesso a Costruire n. 12 del 24/03/2014, per "Progetto di Ristrutturazione Edilizia di opificio industriale" in Castel san Giorgio, via San Salvatore n. 20 – fraz. //, mappale/i 416 e 423 del foglio catastale n. 10, per cui la difformità si intende superata;
 - che risultano invariati la capacità produttiva dell'impianto ed il lay-out approvato in conferenza di servizi del 24/09/2010, finalizzata al rilascio del D.D. n. 35/2011;
- Copia del Permesso a Costruire n. 12 del 24/03/2014, rilasciato dal Comune di Castel San Giorgio, 3° Settore Edilizia Privata;
- Copia attestazione prot. 13590 del 05/07/2017, rilasciato dal Comune di Castel San Giorgio, 3° Settore Edilizia Privata: *"che l'opificio situato alla via S. Salvatore n. 20 di questo comune, riportato in catasto al fg. 10 mapp.li 416 e 423 di epoca di costruzione antecedente all'anno 1967, ristrutturato con i titoli edilizi sopra richiamati, risulta destinato ad attività industriale produttiva"*;
- Copia attestazione prot. 13604 del 06/07/2017, rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Giorgio;
- Planimetria Lay-out (stato di fatto);
- Planimetria Lay-out (grafico allegato all'AIA);

PRESO ATTO della documentazione sopra evidenziata si ritiene di poter accogliere la richiesta della Ditta DI LEO NOBILE spa.

DECRETA

1) di autorizzare l'estensione dell'autorizzazione integrata ambientale, quale parte integrante e sostanziale dell'AIA, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 35 del 15/02/2011, anche alla parte dell'opificio industriale ricadente nella Zona Agricola E 2, alla ditta DI LEO NOBILE spa, sede legale ed impianto nel Comune di Castel San Giorgio, via S. Salvatore, 20, attività IPPC cod. 6.4b., capacità massima produttiva pari a 1.440 tonn/giorno, legale rappresentante Nobile Di Leo, nato a Castel San Giorgio l'11/07/1954, gestore Nobile Di Leo nato a Castel San Giorgio il 12/03/1956;

2) di confermare tutte le prescrizioni e condizioni, previste nel Decreto Dirigenziale n. 35 del 15/02/2011;

- 3) di stabilire che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato, altresì, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3 lettera a e comma 9 del D.Lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9, Dlgs. 152/06;
- 4) fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, nonché le risultanze della relazione di riferimento, è fatto obbligo di provvedere a uno specifico controllo entro il 31/12/2022 per le acque sotterranee ed entro il 31/12/2027 per il suolo;
- 5) di evidenziare che ai sensi del comma 1 dell'allegato D alla parte IV D.Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE;
- 6) di stabilire che la Ditta trasmetta alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Dipartimento ARPAC di Salerno ed al Comune di Castel San Giorgio, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità, nello stesso riportata;
- 7) di stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Ditta è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio, relativo all'anno solare precedente, su formato digitale con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella su supporto cartaceo, depositata presso l'azienda;
- 8) di stabilire che l'A.R.P.A. Campania effettui i controlli con cadenza annuale, nelle more che venga definito il calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 46/2014. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;
- 9) di prendere atto che la Ditta ha trasmesso il 07/07/2015 con prot. 470333, la verifica di assoggettabilità alla Relazione di Riferimento, di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 272 del 13/11/2014, da cui è emersa la mancanza dell'obbligo di predisposizione della relazione di riferimento;
- 10) di stabilire che in occasione del primo controllo l'ARPAC verifichi quanto dichiarato nella relazione, di cui al punto precedente, redatta ai sensi dell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 272 del 13/11/2014, che la Ditta dovrà tenere in copia presso l'installazione;
- 11) di stabilire che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto a comunicare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, adottando nel contempo ogni misura per limitare le conseguenze ambientali e prevenire eventuali ulteriori incidenti, eventi imprevisti;
- 12) che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti per le emissioni in atmosfera, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicati sull'apposito sito web istituzionale;
- 13) che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06;
- 14) la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;

15) di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalle norme nazionali e Bref pertinenti, vigenti per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;

16) di notificare a mezzo pec il presente provvedimento alla Ditta DI LEO NOBILE spa;

17) di inviare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Castel San Giorgio, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'Azienda Sanitaria Locale Salerno, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano e alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania;

18) di inoltrarlo per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore BURC per la pubblicazione;

19) di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

avv. Anna Martinoli